

Codice A1604A

D.D. 16 settembre 2019, n. 450

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "Mappano 1" e "Mappano 2", ubicati nel Comune di Mappano (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia ed ente gestore del servizio acquedottistico per il Comune di Mappano (TO), nel cui territorio sono localizzate le captazioni in esame – con nota in data 5 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 164/2019 del 5 giugno 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati *Mappano 1* – TO-P-05157 e *Mappano 2* – TO-P-05158, ubicati nella particella catastale n. 9 del foglio di mappa n. 47 (*Mappano 1*) e nella particella catastale n. 35 del foglio di mappa n. 46 (*Mappano 2*), censiti al C.T. del medesimo Comune di Mappano.

I due pozzi in esame sono ubicati a Nord dell'abitato di Mappano e risultano così completati:

Mappano 1, profondo 106,00 metri da piano-campagna, filtra tra -32,50 e -36,50 metri, tra -42,50 e -46,50 metri, tra -61,50 e -65,50 metri e tra -75,00 e -79,00 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 25,00 l/s;

Mappano 2, profondo anch'esso 106,00 metri da piano-campagna, filtra tra -31,50 e -37,00 metri, tra -41,50 e -47,00 metri, tra -60,50 e -63,50 metri, tra -65,00 e -70,00 metri e tra -74,50 e -79,00 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s.

Nell'intorno delle due captazioni la base dell'acquifero superficiale è stata individuata a circa -16 metri dal piano-campagna e, pertanto, i pozzi risultano entrambi conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

I due pozzi si collocano in un contesto agricolo con allevamenti zootecnici, in presenza di reti viarie e infrastrutturali di servizio ad aree urbanizzate e produttive – abbandonate e non, con residue attività estrattive dismesse rinaturalizzate a bacini idrici per affioramento della falda freatica: non risulta, tuttavia, ci siano interferenze tra alimentazione dei pozzi e ricarica del bacino.

La presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il modello semi-analitico WHPA – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima emungibile dai due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 25,00 l/s dal *Mappano 1* e a 30,00 l/s dal *Mappano 2* – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dai due pozzi, l'area di salvaguardia è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii.; le zone di rispetto ristrette ed allargate sono state pertanto delimitate, in via cautelativa, orientandole lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° . Inoltre, ai fini della perimetrazione dell'area, vista la vicinanza tra le due captazioni, si è considerata l'interferenza reciproca tra i due pozzi e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;

zone di rispetto ristrette, di forma sub-circolare, dimensionate sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambi i pozzi, rappresentate dalle poligonali che inviluppano le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° ;

zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi poiché generata dalle due singole zone di rispetto allargate coalescenti tra loro e dimensionate sulla base dell'isocrona a 180 giorni, di forma bi-lobata e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria *“Elaborato n. B2 – Comune di Mappano (Città Metropolitana di Torino) – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del regolamento della Regione Piemonte 11.12.2006 N. 15/R recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Pozzi Mappano 1 - Mappano 2 – Planimetria dell'area di salvaguardia – scala 1:10.000 - 1:2000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 28 marzo 2017, ha trasmesso ai Comuni di Caselle Torinese (TO) e di Mappano (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Mappano 1* e *Mappano 2* – ubicati nel Comune di Mappano e gestiti dal gestore d'ambito, S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Al momento della trasmissione dello documentazione i due pozzi erano localizzati nel Comune di Caselle Torinese, in quanto il Comune di Mappano non era ancora pienamente operativo; attualmente, invece, la perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Mappano, nel frattempo subentrato al Comune di Caselle Torinese nella competenza del territorio su cui insistono le due captazioni.

I Comuni di Mappano (TO) e di Caselle Torinese (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 26 aprile 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari, evidenziando quanto segue:

devono essere indicate le misure previste per la messa in sicurezza dei centri aziendali con allevamenti zootecnici presenti in corrispondenza della zona di rispetto allargata;
occorre verificare che la rete fognaria esistente sia realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità e le aree adibite a parcheggio che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; dovranno inoltre essere realizzate adeguate opere di protezione, ove mancanti, dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante;
in relazione alla presenza di attività agricole e ai potenziali rischi legati alle pratiche agronomiche svolte sui terreni ricadenti nell'area di salvaguardia individuata, dovrà essere fornito il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo ai mappali interessati, redatto ai sensi dell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006;
deve essere garantito che le zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
nell'area di salvaguardia non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006 all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 19 luglio 2017, ha evidenziato che l'acqua proveniente dai due pozzi in esame viene direttamente immessa in rete e che i controlli vengono pertanto effettuati sulla stessa rete secondo un programma di campionamento annuale, come previsto dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii; nella medesima nota, la stessa Azienda, ha evidenziato che i referti analitici effettuati negli anni 2016 e 2017 relativi ai campionamenti sui due pozzi ed in rete sono risultati conformi ai parametri di legge.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate ad uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nelle zone di rispetto ristrette e nella zona di rispetto allargata dei due pozzi, che sono ascrivibili alla Classe 3 poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa-moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 20 giugno 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati *Mappano 1* e *Mappano 2*, ubicati nel Comune di Mappano (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia medesima, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 28 marzo 2017, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Caselle Torinese (TO) e di Mappano (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Mappano 1* e *Mappano 2* – ubicati nel Comune di Mappano e gestiti dal gestore d'ambito, S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 26 aprile 2017 – prot. n. 35767;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 19 luglio 2017 – prot. n. 0064917;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "*Torinese*" n. 164/2019, in data 5 giugno 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "*Torinese*", in data 5 giugno 2019 – prot. n. 0001900, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Mappano 1* e *Mappano 2*, ubicati nel Comune di Mappano (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria “*Elaborato n. B2 – Comune di Mappano (Città Metropolitana di Torino) – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del regolamento della Regione Piemonte 11.12.2006 N. 15/R recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Pozzi Mappano 1 - Mappano 2 – Planimetria dell'area di salvaguardia – scala 1:10.000 - 1:2000*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 25,00 l/s dal *Mappano 1* e a 30,00 l/s dal *Mappano 2* – portate massime prelevabili in continuo e contemporaneamente dai due pozzi.

Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di

salvaguardia dei due pozzi, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristrette che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

E' inoltre vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato, nelle aree urbanizzate ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Mappano (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Mappano – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Mappano, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area;
- nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare gli eventuali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti